

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO *SAFEGUARDING*)

ART. 1

FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.

Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

ART. 2

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. Il CSEN emana Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.

4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla *homepage* dell'Affiliata.

5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile Nazionale delle politiche di *safeguarding* di cui al successivo art. 4.

ART. 3

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, **entro il 1° luglio 2024**, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al Safeguarding Office, di cui al successivo art. 4.

ART. 4

IL SAFEGUARDING OFFICE

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO *SAFEGUARDING*)

ART. 1

FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.

Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

ART. 2

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. Il CSEN emana Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.

4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla *homepage* dell'Affiliata.

5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile Nazionale delle politiche di *safeguarding* di cui al successivo art. 4.

ART. 3

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, **entro il 1° luglio 2024**, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al Safeguarding Office, di cui al successivo art. 4.

ART. 4

IL SAFEGUARDING OFFICE

2. Le presenti Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali elaborati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding* e le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI.

ART. 2. DIRITTI E DOVERI

1. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
2. Il CSEN adotta misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
3. Il CSEN uniforma la propria organizzazione, ivi comprese le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture territoriali, alle disposizioni di legge in materia, nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e alle raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.
4. Le associazioni e le società sportive affiliate (di seguito anche solo "Affiliate") prevencono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informano i tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di *safeguarding* del CSEN e adottano misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
5. Il CSEN e le rispettive Affiliate, nonché i relativi tesserati, si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

II. PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 3. FINALITÀ E OGGETTO

1. Per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, si perseguono almeno i seguenti obiettivi:
 - a) la promozione dei diritti di cui all'art. 2 dei presenti Principi Fondamentali;
 - b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
 - c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) l'individuazione e l'attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del *Safeguarding Office*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
 - e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

5. All'esito di un procedimento o ravvisata l'urgenza anche in pendenza dello stesso, il *Safeguarding Office* ha facoltà di formulare raccomandazioni di *quick response*, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o tesserati. L'inosservanza delle raccomandazioni formulate dal *Safeguarding Office* costituisce illecito disciplinare secondo le disposizioni del Regolamento Organico del CSEN.

6. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il *Safeguarding Office* informa gli Organi di Giustizia del CSEN per l'adozione delle sanzioni disciplinari.

7. Il *Safeguarding Office* e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

ART. 5

SEGNALAZIONI

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione al *Safeguarding Office* inoltrando una mail a salvaguardia@cсен.it.

2. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

3. Il *Safeguarding Office* può venire a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento anche per avervi assistito personalmente o a seguito di segnalazione scritta inviata al CSEN, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.

3. Il *Safeguarding Office* garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto.

4. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di Whistleblowing sul sito internet istituzionale del CSEN in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page.

5. Le segnalazioni pervenute ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse dal *Safeguarding Office* agli Organi di Giustizia.

6. Il CSEN garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di Whistleblowing con le procedure ed il Regolamento Organico, ivi compreso il Codice Etico ed il modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

ART. 6

SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui al precedente art. 2 e 3, ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza e sono sanzionati ai sensi del Regolamento Organico del CSEN.

2. Dal 1° Gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al precedente art. 2 costituisce condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della Società Sportiva affiliata così come previsto dal Regolamento Organico del CSEN.

3. I tesserati che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale sono soggetti a sanzione disciplinare così come previsto dal Regolamento Organico del CSEN che è competente a reprimere le condotte illecite.

ART. 7

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera della Direzione Nazionale del CSEN di approvazione o provvedimento equivalente.